

ALBERTO MAFFI (MILANO)

IL CONSIGLIO DEGLI ANZIANI E LE ISTITUZIONI
POLITICHE DELLE CITTÀ CRETESI:
RISPOSTA A MARIA YOUNI

La relazione di Maria Youni (MY) è suddivisa in due parti: la prima esamina i principali testi epigrafici che menzionano l'esistenza e la competenza del Consiglio degli Anziani nella Creta arcaica e classica. La seconda parte esamina il ruolo svolto dal Consiglio nel quadro delle istituzioni politiche delle città cretesi.

I. Riguardo ai testi esaminati da MY nella prima parte, credo si debba apprezzare l'estrema cautela con cui cerca di ricavare indicazioni sulle caratteristiche del Consiglio da testi spesso frammentari e comunque di difficile e incerta interpretazione. Dal confronto fra i testi esaminati MY trae la conclusione che il Consiglio non sembra esercitare funzioni che vanno oltre il semplice controllo sul comportamento degli altri organi di governo della città, in particolare dei *kosmoi*. Rispetto alla dottrina prevalente, MY restringe ulteriormente la portata di tale funzione di controllo, sostenendo che riguarda essenzialmente l'aspetto finanziario, cioè la correttezza nel maneggio del denaro pubblico. Mi sembra una limitazione eccessiva, e ritengo quindi che resti valida l'affermazione di S. Link, secondo cui al Consiglio spettava "eine juristische Aufsicht über andere Beamte":¹ dunque un controllo sul piano della correttezza dei comportamenti giuridicamente prescritti (non solo quindi di carattere finanziario), piuttosto che un controllo di carattere politico. Rispetto ai testi epigrafici presi in considerazione da MY mi sembra interessante fare qui qualche osservazione soltanto sull'accordo Gortina-Rhittenia,² in particolare sulla clausola delle ll. 8–12, dove si prevede una responsabilità dei membri del Consiglio (se è corretto identificarli con i *preigistoi* menzionati dall'iscrizione). In base a questa disposizione i *preigistoi* sono tenuti ad esigere dai *kosmoi* (di Rhittenia) la somma della condanna che essi non abbiano provveduto a loro volta ad esigere dal cittadino di Gortina, che, contravvenendo all'accordo, abbia ricevuto in pegno (o abbia pignorato) un bene di un cittadino di Rhittenia.³ Si deve

¹ S. Link, *Das griechische Kreta*, Stuttgart 1997, p. 115.

² IC IV 80 = H. v. Effenterre et F. Ruzé, *Nomima*, Roma 1994, vol. I nr. 7.

³ Riporto le traduzioni delle ll. 11–12 di Gagarin (in corso di stampa): "And if they do not exact payment, there is to be immunity for the elders who exact it from them," e di *Nomima* cit.: "S'ils ne le font pas, les Anciens feront payer ces derniers, impunément."

quindi supporre che, a loro volta, i *preigistoi* che non osservino l'obbligo di multare i *kosmoi* inadempienti, possano essere chiamati a rispondere del loro comportamento omissivo. Con quale mezzo giuridico? Dei mezzi recentemente passati in rassegna da L. Rubinstein,⁴ escluderei che la responsabilità dei *preigistoi* possa essere fatta valere dai loro successori, dato che, stando ad Aristot. *Polit.* 1272 a 37 ss., si tratta di una carica vitalizia (*dia biou*). Restano allora due possibilità: o anche a Rhittenia esisteva una magistratura di controllo sovraordinata anche al Consiglio, ma vi sarebbe in apparenza una duplicazione con il controllo esercitato sui *kosmoi* dal Consiglio stesso; oppure la responsabilità dei *preigistoi* inadempienti potrebbe essere fatta valere da un privato cittadino, che agirebbe nell'interesse pubblico. Tuttavia la seconda eventualità contrasta con l'affermazione, contenuta nel passo già citato di Aristotele, secondo cui i membri del Consiglio a Creta non possono essere chiamati a rispondere dei loro atti (sono cioè *anupeuthynoi*). D'altra parte, trattandosi appunto di una carica vitalizia, il cittadino danneggiato dall'inerzia dei *kosmoi*, e indirettamente dei *preigistoi*, potrebbe agire in giudizio contro i *kosmoi* una volta usciti di carica (se vale l'analogia con IC IV 72 col. I 51–54), ma non potrebbe agire contro i *preigistoi*. Qualunque sia la soluzione da dare all'interrogativo che pongono le ll. 11–12 dell'accordo in questione, IC IV 80, sempre che sia lecito generalizzare sulla base di un singolo provvedimento normativo, pone per Creta il problema di un eventuale controllo sul Consiglio, che dovrebbe attuarsi chiamando i suoi membri a rispondere per l'inosservanza degli obblighi di sorveglianza sui magistrati a cui erano tenuti.

II. Quanto al ruolo del Consiglio nel quadro delle strutture costituzionali delle città cretesi, MY sottolinea giustamente la preminenza in campo politico dei magistrati supremi, ossia dei *kosmoi*. La documentazione epigrafica conferma il giudizio di Aristotele sulla debolezza della costituzione delle città cretesi, dominate dalla lotta tra fazioni aristocratiche al di fuori dei binari tracciati da norme costituzionali assenti o non rispettate. MY ne ricava la conferma che la vita politica delle città cretesi non era guidata dagli organi tipici della polis classica: Consiglio e Assemblea esistevano, ma non svolgevano un ruolo decisionale determinante. Il potere dei *kosmoi* si basava piuttosto sullo *startos*, incarnazione militare della tribù, sull'*eteria* e sull'*andreion*. MY porta così il suo contributo a un dibattito che continua ad essere uno dei nodi fondamentali della ricerca relativa al rapporto fra politica e organizzazione sociale nella Grecia antica. La questione può essere riassunta in questi termini: le istituzioni politiche si sono innestate su strutture sociali prepolitiche, oppure queste ultime sono state create o almeno rielaborate dalla polis? Forse si può proporre una risposta di compromesso: certamente la comunità prima della polis aveva una propria organizzazione, che però è stata assorbita e integrata

⁴ L. Rubinstein, *Individual and Collective Liabilities of Boards of Officials in the Late Classical and Early Hellenistic Period*, in B. Legras – G. Thür (eds.) *Symposium 2011*, Wien 2012, p. 328–354.

dalle istituzioni politiche. Naturalmente si tratta di un processo storico che deve essere ripercorso e ricostruito per ogni singola situazione locale. MY ha certamente il merito di aver attirato l'attenzione sulla ricchezza di dati che Creta ci offre in proposito. Tuttavia non credo che le strutture pre-politiche abbiano avuto a Creta il ruolo politico preponderante che MY, sulla scia di un'autorevole parte della dottrina,⁵ attribuisce loro. Per lo meno a partire dalla nostra documentazione epigrafica di V secolo, istituzioni come *startos*, *pyla* ed *hetaireia* erano già integrate nelle strutture politiche della polis classica. Non a caso tutte e tre le istituzioni ora menzionate sono inserite nel Codice di Gortina in contesti giuridici caratteristici della polis classica. Mi riferisco in particolare all'*hetaireia*. Secondo MY il gruppo degli *hetairoi* dominava il resto della popolazione (lavoratori e agricoltori), che non ne facevano parte. Osservo tuttavia che, stando alle norme sull'adozione contenute nelle coll. X e XI del Codice di Gortina, tutti i cittadini fanno parte di una *hetaireia*. Lo dimostrano il fatto che l'adozione deve essere approvata dall'assemblea cittadina e il fatto che gli adottati possono provenire "da qualsiasi parte" (col. X 33–34): comunque si debba interpretare quest'ultimo requisito, certamente non esclude che l'adottato possa provenire dall'esterno del sistema delle *hetaireiai*.

BIBLIOGRAFIA

- L. Rubinstein, "Individual and Collective Liabilities of Boards of Officials in the Late Classical and Early Hellenistic Period," in B. Legras – G. Thür (eds.) *Symposion 2011*, Wien 2012, p. 328–354.
- S. Link, *Das griechische Kreta*, Stuttgart 1997.
- S. Link, "Education and pederasty in Spartan and Cretan society," in S. Hodkinson (ed.), *Sparta. Comparative Approaches*, Swansea 2009, p. 89–112.
- H. v. Effenterre et F. Ruzé, *Nomima*, Roma 1994–95.

⁵ V. da ultimo: S. Link, *Education and pederasty in Spartan and Cretan society*, in S. Hodkinson (ed.), *Sparta. Comparative Approaches*, Swansea 2009, p. 89–112.

